

Brescia, lì 26.06.2019

SPETT.LE CLIENTE

**VERSAMENTO TASSE AL 30 SETTEMBRE
PER I CONTRIBUENTI CON ATTIVITA' ISA (EX STUDI DI SETTORE)**

il 21 giugno la Camera ha approvato, con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti, il Ddl. di conversione del DL 34/2019, **che ora passa all'esame del Senato per il voto definitivo.**

Il DDL. contiene la proroga dei termini di versamento delle imposte al 30 settembre **SOLO** per i contribuenti che svolgono attività economiche, interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ex Studi di Settore e con un fatturato inferiore ad Euro 5.164.569.

Lo Studio attendeva l'ufficialità del testo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di divulgare le notizie in esso contenute, ma visto che questa tarda ad arrivare, e che il Senato non ha i tempi tecnici per modificare nessuno degli articoli contenuti, si da per certa la notizia di questa proroga.

Come anticipato in premessa l'art. 12-*quinquies* del "DL crescita", inserito in sede di conversione, prevede la proroga al **30 settembre 2019** dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP:

- che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
- nei confronti dei soggetti che:

1. esercitano attività economiche: esclusi gli agricoltori
2. per le quali sono **stati approvati** gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'**art. 9-bis** del DL 50/2017, e
3. che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (quello generale pari a 5.164.569 euro), per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM **15 giugno 2016**), l'intervento di quest'anno si presenta **più ampio**, in quanto:

- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%;
- e la nuova scadenza del 30 settembre 2019 può quindi riguardare anche i **soggetti IRES** che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di

approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del periodo d'imposta (soggetti "non solari").

La norma inserita nel "DL crescita" **non** prevede invece espressamente che la proroga si **applichi** anche:

1. ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite (pari a 5.164.569 euro);
2. ai c.d. "contribuenti minimi" di cui all'**art. 27** del DL 98/2011 e
3. ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'**art. 1**, commi da 54 a 89, della L. 190/2014.

Tuttavia, **per questi ultimi (punti 2 e 3)** in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l'analogia con gli attuali ISA, **sembra** che debba ritenersi che possano **beneficiare** del differimento al 30 settembre.

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i **termini ordinari** del prossimo:

- 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o
- del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, **ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione**;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di opzione per la **rateizzazione** di cui all'**art. 20** del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del "DL crescita", il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la **presentazione telematica** dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d'imposta 2018 coincidente con l'anno solare.

Modificando l'**art. 2** del DPR 322/98, è stato infatti disposto il differimento, **a regime**, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari" (termine che quest'anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre);
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Studio Dott. Begni & Associati